

Essendo inutilmente decorso lo spazio temporis assegnato dalla legge all'Amministrazione creditrice per assumere gli atti idonei a veder soddisfatto il proprio credito tributario connesso al rilascio della concessione edilizia in discussione, la disposta

Autore: Lazzini Sonia

In: Diritto civile e commerciale

A tale proposito, anzi il Comune è tenuto a restituire alla *****à ricorrente la somma dalla stessa versata, maggiorata degli importi accessori, come per legge.

Peraltro, con riferimento alla vicenda all'esame ritiene il Collegio che debba farsi dovuta segnalazione al giudice contabile per gli eventuali profili di responsabilità amministrativa ivi rinvenibili e rilevabili ad opera della magistratura competente .

Come da indirizzo giurisprudenziale pacificamente affermatosi, gli atti relativi all'imposizione dei contributi di urbanizzazione dovuti, ex lege n.10/77, in relazione al rilascio di concessioni edilizie non hanno contenuto e valenza provvedimento, ma natura squisitamente paritetica, cioè di ricognizione di un obbligo stabilito direttamente dalla legge, sicchè la posizione dei destinatari di tali atti non si pone come interesse legittimo, bensì di diritto soggettivo, con la conseguenza che la relativa azione giurisdizionale va azionata non nel termine decadenziale, ma prescrizione.

La Società ricorrente veniva autorizzata dal Comune di Capannori con concessione edilizia n.3034 del 18/6/1983 ad eseguire lavori per la realizzazione di un fabbricato ad uso magazzino materiali edili in località Guamo, via Provinciale del suddetto Comune.

Successivamente, in accoglimento di apposita istanza, la Giunta Municipale di Capannori con deliberazione n. 1503 del 18/9/1984 approvava lo scomputo parziale degli oneri di urbanizzazione dovuti dalla RICORRENTE S.r.l. per la somma di lire 8.427.000 autorizzando l'esecuzione dirette delle opere relative ad un tratto della pubblica illuminazione, opere che, in concreto, però non sarebbero state mai portate a termine.

Con nota dell'assessore all'urbanistica del 28/11/1994 l'Amministrazione comunale , sull'affermato rilievo che non vi era riscontro dell'esecuzione delle opere in questione né del versamento delle somme corrispondenti all'ammontare degli oneri di urbanizzazione dovuti, chiedeva alla *****à ricorrente di

versare la somma di lire 8.427.00 + 8.427.00 a titolo di sanzione ; quindi, con atto del 3/5/1995, il Comune ingiungeva alla Snc RICORRENTE , ai sensi del R.D.n.639 del 14/4/1910 il pagamento della complessiva somma di lire 16.854.000 per i titoli di cui sopra e la ricorrente ottemperava alla predetta ingiunzione sia pure precisando che il pagamento avveniva "all'esclusivo scopo di evitare procedure di recupero coattivo".

La Suddetta Società ha quindi impugnato l'atto di ingiunzione del 3/5/1995 con richiesta di accertamento della non debenza di alcunchè per i titoli già ricordati e per la condanna del Comune alla restituzione delle somme (eventualmente) versate, con interessi e rivalutazione monetaria.

A sostegno del proposto gravame sono stati dedotti i seguenti motivi:

1) violazione dell'art. 2946 del codice civile, essendosi verificati gli effetti estintivi della prescrizione, per essere stata l'ingiunzione di pagamento notificata a distanza di circa dodici anni dal rilascio della concessione edilizia cui afferisce il contributo di che trattasi;

2) violazione e falsa applicazione dell'art.11 della legge n.10/77 e 3 della legge n.47/85, atteso che l'Amministrazione comunale ha di fatto impedito alla ricorrente di adempiere all'obbligazione di provvedere direttamente all'esecuzione dell'opera.

Qual è il parere dell'adito giudice amministrativo?

Superate le eccezioni preliminari sollevate dalla difesa del Comune di Capannori, passando all'esame del merito del ricorso, fondato oltrechè assorbente si appalesa il primo motivo di ricorso con cui parte ricorrente eccepisce essersi inverati gli effetti estintivi della prescrizione del credito fatto valere dal Comune , ai sensi dell'art.2946 del codice civile.

Invero, l'ingiunzione di pagamento emessa dal Comune è intervenuta (3/5/1995) a distanza di quasi dodici anni dalla data di rilascio della concessione edilizia (18/6/1983), essendo , quindi inutilmente decorso il termine decennale entro cui l'Amministrazione comunale avrebbe dovuto adottare gli atti volti ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione tributaria connessa all'esercizio del diritto ad aedificandum e tale termine risulta infruttuosamente elaso anche a volerlo ancorare alla data di adozione della delibera della G. M. di autorizzazione allo scomputo degli oneri (18/9/1984).

Parte resistente sostiene che il termine decennale di prescrizione decorre da una data successiva al rilascio della concessione e precisamente dal giugno del 1987 dovendo considerare un anno per l'inizio dei lavori e i tre anni per la loro ultimazione, ma la tesi non appare condivisibile.

Invero, il momento genetico dell'obbligazione tributaria è da collegarsi alla data di rilascio del titolo edilizio, in quanto è proprio da quest'ultimo momento che il credito dell'Amministrazione diviene certo, liquido ed esigibile

A cura di *****

Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 1636
del 16 novembre 2009, emessa dal Tar Toscana, Firenze

N. 01636/2009 REG.SEN.

N. 02790/1995 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 2790 del 1995, proposto da:
Soc. RICORRENTE S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. *****, con
domicilio eletto presso ***** in Firenze, via Lamarmora 14;

contro

Comune di Capannori, rappresentato e difeso dall'avv. *****
***** in Firenze, via San Gallo N. 76;

per l'annullamento

del provvedimento di ingiunzione emesso dal Sindaco del Comune di Capannori in data 3/5/1995, vidimato e reso esecutivo ai sensi dell'art. 2 R.D. 14/4/1910 n. 639, dal Pretore di Lucca il 12/5/1995 e notificato alla ricorrente in data 26/5/1995, per il "pagamento della somma di lire 16.854.000 quale contributo per oneri di urbanizzazione primaria e secondaria (100% per ritardato pagamento) per la realizzazione di fabbricato ad uso magazzino materiali edili" (...).

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Capannori;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25/06/2009 il dott. ***** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

La Società ricorrente veniva autorizzata dal Comune di Capannori con concessione edilizia n.3034 del 18/6/1983 ad eseguire lavori per la realizzazione di un fabbricato ad uso magazzino materiali edili in località Guamo, via Provinciale del suddetto Comune.

Successivamente, in accoglimento di apposita istanza, la Giunta Municipale di Capannori con deliberazione n. 1503 del 18/9/1984 approvava lo scomputo parziale degli oneri di urbanizzazione dovuti dalla RICORRENTE S.r.l. per la somma di lire 8.427.000 autorizzando l'esecuzione dirette delle opere relative ad un tratto della pubblica illuminazione, opere che, in concreto, però non sarebbero state mai portate a termine.

Con nota dell'assessore all'urbanistica del 28/11/1994 l'Amministrazione comunale, sull'affermato rilievo

che non vi era riscontro dell'esecuzione delle opere in questione né del versamento delle somme corrispondenti all'ammontare degli oneri di urbanizzazione dovuti, chiedeva alla *****à ricorrente di versare la somma di lire 8.427.00 + 8.427.00 a titolo di sanzione ; quindi, con atto del 3/5/1995, il Comune ingiungeva alla Snc RICORRENTE , ai sensi del R.D.n.639 del 14/4/1910 il pagamento della complessiva somma di lire 16.854.000 per i titoli di cui sopra e la ricorrente ottemperava alla predetta ingiunzione sia pure precisando che il pagamento avveniva "all'esclusivo scopo di evitare procedure di recupero coattivo".

La Suddetta Società ha quindi impugnato l'atto di ingiunzione del 3/5/1995 con richiesta di accertamento della non debenza di alcunchè per i titoli già ricordati e per la condanna del Comune alla restituzione delle somme (eventualmente) versate, con interessi e rivalutazione monetaria.

A sostegno del proposto gravame sono stati dedotti i seguenti motivi:

1) violazione dell'art. 2946 del codice civile, essendosi verificati gli effetti estintivi della prescrizione, per essere stata l'ingiunzione di pagamento notificata a distanza di circa dodici anni dal rilascio della concessione edilizia cui afferisce il contributo di che trattasi;

2) violazione e falsa applicazione dell'art.11 della legge n.10/77 e 3 della legge n.47/85, atteso che l'Amministrazione comunale ha di fatto impedito alla ricorrente di adempiere all'obbligazione di provvedere direttamente all'esecuzione dell'opera.

Si è costituito in giudizio il Comune di Capannori che ha in via preliminare eccepito come sia intervenuta l'estinzione della *****à ricorrente e tanto costituirebbe evento idoneo a determinare l'interruzione del processo.

Inoltre, sempre in limine litis parte resistente eccepisce l'irricevibilità del ricorso per mancata tempestiva impugnazione della nota comunale del 28/11/94; nel merito poi conclude per l'infondatezza del gravame.

DIRITTO

Il Collegio prima di verificare nel merito la fondatezza o meno del ricorso volto a veder accertata la insussistenza della pretesa creditoria fatta valere dal Comune di Capannori nei confronti della *****à ricorrente in relazione al pagamento di oneri di urbanizzazione, deve farsi carico di esaminare le eccezioni di rito preliminarmente sollevate ex adverso dal patrocinio della parte resistente.

Esse sono infondate.

Quanto all'eccezione secondo cui nella specie dovrebbe essere dichiarata l'interruzione del processo in quanto la *****à si sarebbe estinta, osserva il Collegio che è stata proprio l'ingiunzione comunale qui impugnata che ha "mantenuto in vita" la *****à , la quale sia pure ai soli effetti della pendenza del rapporto giuridico qui in contestazione non può ritenersi estinta.

La stessa *****à, infatti ha provveduto ad impugnare l'ingiunzione di pagamento inoltre ha proceduto a versare quanto richiesto sia pure con riserva e tali attività poste in essere in nome e per conto della RICORRENTE si rivelano del tutto incompatibili con un soggetto ritenuto inesistente, dovendosi convenire che gli adempimenti posti in essere con riferimento al rapporto giuridico per cui è controversia evidenziano e provano la situazione di un soggetto esistente, senza che possa applicarsi, in via retroattiva la nuova formulazione dell'art.2495 del codice civile , in materia di cancellazione dal registro delle imprese , come introdotta dalla legge n.6/2003.

Va pure disattesa l'eccezione di irricevibilità del gravame pure sollevata dalla difesa del resistente Comune di Capannori.

Come da indirizzo giurisprudenziale pacificamente affermatosi, gli atti relativi all'imposizione dei contributi di urbanizzazione dovuti, ex lege n.10/77, in relazione al rilascio di concessioni edilizie non hanno contenuto e valenza provvedimentale, ma natura squisitamente paritetica, cioè di ricognizione di un obbligo stabilito direttamente dalla legge, sicchè la posizione dei destinatari di tali atti non si pone come interesse legittimo, bensì di diritto soggettivo, con la conseguenza che la relativa azione giurisdizionale va azionata non nel termine decadenziale, ma prescrizione (cfr, tra le tante, ***** 1/12/2003 n.7820; TAR Marche 1275/2004 n.296).

Nella specie, allora, la società ricorrente non aveva alcun onere di impugnare nei termini la nota comunale del 28/11/1994, qualificandosi, quest'ultima, come una diffida ad adempiere senza alcun effetto decadenziale in ordine alla contestazione giudiziale da parte della *****à interessata della pretesa creditoria fatta valere dal Comune.

Superate le eccezioni preliminari sollevate dalla difesa del Comune di Capannori, passando all'esame del merito del ricorso, fondato oltreché assorbente si appalesa il primo motivo di ricorso con cui parte ricorrente eccepisce essersi inverati gli effetti estintivi della prescrizione del credito fatto valere dal Comune , ai sensi dell'art.2946 del codice civile.

Invero, l'ingiunzione di pagamento emessa dal Comune è intervenuta (3/5/1995) a distanza di quasi dodici anni dalla data di rilascio della concessione edilizia (18/6/1983), essendo , quindi inutilmente decorso il termine decennale entro cui l'Amministrazione comunale avrebbe dovuto adottare gli atti volti ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione tributaria connessa all'esercizio del diritto ad aedificandum e tale termine risulta infruttuosamente elaso anche a volerlo ancorare alla data di adozione della delibera della G. M. di autorizzazione allo scomputo degli oneri (18/9/1984).

Parte resistente sostiene che il termine decennale di prescrizione decorre da una data successiva al rilascio della concessione e precisamente dal giugno del 1987 dovendo considerare un anno per l'inizio dei lavori e i tre anni per la loro ultimazione, ma la tesi non appare condivisibile.

Invero, il momento genetico dell'obbligazione tributaria è da collegarsi alla data di rilascio del titolo

edilizio, in quanto è proprio da quest'ultimo momento che il credito dell'Amministrazione diviene certo, liquido ed esigibile (in tal senso, ex multis. Cons Stato Sez. IV 6/6/2008 n.2686; TAR Marche 1/6/2006 n.553).

Da quanto sopra consegue che essendo inutilmente decorso lo spazio temporis assegnato dalla legge all'Amministrazione creditrice per assumere gli atti idonei a veder soddisfatto il proprio credito tributario connesso al rilascio della concessione edilizia in discussione, la disposta ingiunzione di pagamento si appalesa illegittima e va pertanto annullata (siccome viene annullata) dovendosi correlativamente dichiarare come non dovuta la somma richiesta . A tale proposito, anzi il Comune è tenuto a restituire alla *****à ricorrente la somma dalla stessa versata, maggiorata degli importi accessori, come per legge.

Peraltro, con riferimento alla vicenda all'esame ritiene il Collegio che debba farsi dovuta segnalazione al giudice contabile per gli eventuali profili di responsabilità amministrativa ivi rinvenibili e rilevabili ad opera della magistratura competente .

Le spese e competenze del giudizio seguono la regola della soccombenza e vengono liquidati come in dispositivo.

P.Q.M.

IL Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III ,definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

Condanna il resistente Comune di Capannori alla rifusione, in favore della parte resistente, delle spese e competenze del giudizio, che si liquidano complessivamente in euro 2.000,00 (duemila).+ IVA e CPA.

Ordina che la presente Sentenza sia trasmessa a cura della Segreteria alla Procura Regionale della Corte dei Conti presso la Regione Toscana, per quanto eventualmente di competenza.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 25/06/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Angela Radesi, Presidente

***** , ***** , Estensore

***** , Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/11/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

<https://www.diritto.it/essendo-inutilmente-decorso-lo-spazio-temporis-assegnato-dalla-legge-all-amministrazione-creditrice-per-assumere-gli-atti-idonei-a-veder-soddisfatto-il-proprio-credito-tributario-connesso-al-rilascio/>